



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 17/14**

Lussemburgo, 13 febbraio 2014

Sentenza nella causa C-31/13 P  
Ungheria / Commissione

**La Corte dichiara che l'iscrizione della denominazione di vino slovacca «Vinohradnícka oblast' Tokaj» nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette E-Bacchus non costituisce un atto impugnabile**

*Tale iscrizione, effettuata sulla base di un regime transitorio, non può essere rimessa in discussione dinanzi ai giudici dell'Unione*

La regione viticola del Tokaj si estende allo stesso tempo in Ungheria e in Slovacchia.

Su richiesta della Slovacchia, la Commissione ha iscritto la denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblast' Tokaj» nell'elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.). Detto elenco, che è stato redatto sulla base delle legislazioni nazionali che disciplinano le condizioni di utilizzo delle denominazioni di origine controllata, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 17 febbraio 2006 e, successivamente, il 10 maggio 2007.

Il 31 luglio 2009, cioè un giorno prima dell'entrata in vigore del nuovo regime vitivinicolo e dell'introduzione del «registro elettronico delle denominazioni di origine protette» (banca dati «E-Bacchus»<sup>1</sup>), è stato pubblicato un nuovo elenco di v.q.p.r.d.. In tale occasione, la denominazione di origine protetta pubblicata negli elenchi precedenti è stata modificata, su richiesta della Slovacchia, divenendo «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast'».

La banca dati E-Bacchus ha sostituito la pubblicazione degli elenchi di v.q.p.r.d.. In base al nuovo elenco del 31 luglio 2009, la denominazione di origine protetta «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast'» è stata riportata nella banca dati E-Bacchus per designare il vino proveniente dalla regione viticola del Tokaj in Slovacchia.

Il 30 novembre 2009, la Slovacchia ha indirizzato alla Commissione una richiesta di sostituire, all'interno della banca dati E-Bacchus, la denominazione di origine protetta «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast'» con «Vinohradnícka oblast' Tokaj». Al riguardo, la Slovacchia indicava che la denominazione «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast'» era stata iscritta nell'elenco dei v.q.p.r.d. per errore e che nella sua normativa nazionale figurava proprio la denominazione «Vinohradnícka oblast' Tokaj».

Dopo essersi assicurata che, al momento dell'inserimento nella banca dati E-Bacchus, la normativa slovacca interessata conteneva la denominazione «Vinohradnícka oblast' Tokaj», la Commissione ha accolto la richiesta della Slovacchia e ha modificato le informazioni contenute nella banca dati E-Bacchus.

Tuttavia, l'Ungheria ha contestato tale modifica, richiamandosi all'espressione «Tokajská vinohradnícka oblast'» che figurava nella nuova legge slovacca sui vini, adottata il 30 giugno 2009 ed entrata in vigore il 1° settembre 2009. L'Ungheria ha pertanto adito il Tribunale al fine di ottenere l'annullamento dell'iscrizione della denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblast' Tokaj» nella banca dati E-Bacchus.

<sup>1</sup> <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus>.

Nella sua sentenza in data 8 novembre 2012<sup>2</sup>, il Tribunale ha dichiarato che, poiché la denominazione «Vinohradnicka oblasť Tokaj» era già protetta da un regolamento dell'Unione prima della sua iscrizione nella banca dati E-Bacchus, l'iscrizione non era di per sé produttiva di effetti giuridici. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall'Ungheria, in quanto ai sensi del Trattato esso è competente soltanto a controllare la legittimità degli atti degli organi dell'Unione produttivi di effetti giuridici.

L'Ungheria ha impugnato la sentenza del Tribunale.

Nell'odierna sentenza, la Corte chiarisce innanzitutto, richiamandosi in particolare al contenuto e al contesto giuridico dell'iscrizione controversa, che il nuovo regime vitivinicolo **ha previsto, per motivi di certezza del diritto, un regime transitorio** al fine di mantenere la tutela delle denominazioni di vini protette anteriormente al 1° agosto 2009 ai sensi del diritto interno e, pertanto, a livello del diritto dell'Unione.

Di seguito, la Corte rileva che **l'iscrizione di tali denominazioni di vini nella banca dati E-Bacchus effettuata dalla Commissione non ha alcun effetto sulla protezione di cui le stesse beneficiano a livello dell'Unione in forza del regime transitorio**. Infatti, la Commissione non era autorizzata né a concedere la protezione né a decidere sulla denominazione di vino che doveva essere iscritta nella banca dati E-Bacchus.

Di conseguenza, la Corte conclude che il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha considerato che tali denominazioni di vini **sono automaticamente protette** a partire dal 1° agosto 2009, in forza del regime transitorio.

In tale contesto, la Corte, dopo aver ricordato che soltanto gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione ed intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti possono essere impugnati dinanzi ai giudici dell'Unione, conclude che **l'iscrizione controversa non costituisce un atto impugnabile**.

Infine, per quanto riguarda l'argomento dell'Ungheria secondo il quale la nuova normativa le consentirebbe di proporre un ricorso contro le iscrizioni effettuate dalla Commissione nella banca dati E-Bacchus, la Corte dichiara che il regime transitorio e il nuovo regime di protezione non sono comparabili e che perciò essi possono subire un diverso trattamento giuridico.

Pertanto, **la Corte respinge integralmente l'impugnazione dell'Ungheria**.

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

---

<sup>2</sup> Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2012, Ungheria/Commissione ([T-194/10](#)). V, anche il Comunicato stampa n. [143/12](#).